

Statuto

ART. 1 – Costituzione, natura, sede, caratteristiche.

1. Per il perseguimento, senza scopo di lucro, del bene comune, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; per elevare i livelli di coesione e protezione sociale, per favorire la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata (art. 35 c. 5 CTS):

Bragarelli A.P.S.

con sede in Anzio (RM) in Viale Roma n. 33 c.a.p. 00042.

2. Possono associarsi tutti i cittadini italiani o stranieri che credano nei valori e nelle finalità ideali espressi nel presente Statuto. In ragione del fatto che l'adesione rappresenta la condivisione di valori, è esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

3. Essa è retta da un Organo di amministrazione collegiale (art. 26 CTS) che prende il nome di "Consiglio Direttivo". Chi ricopre cariche associative, nel Consiglio e negli altri organi, per elezione o per nomina, oppure riceve incarichi, lo fa in modo del tutto gratuito, come gratuite sono pure le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione stessa, salvo diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile (art. 27 CTS).

4. L'Associazione potrà utilizzare la locuzione "Associazione Culturale Bragarelli", "Circolo Bragarelli". Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni farà uso della denominazione "Bragarelli APS" indicando gli estremi dell'iscrizione (art. 11 c. 1 CTS). Si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 11 CTS).

5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. I locali in cui si svolgono le attività istituzionali, purché tali attività non siano di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 numero 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica (art. 71 c. 1 CTS e nota 8576 punto 2 del 07/08/2018 del MinLavoro).

6. Tranne diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo, i soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione in forma volontaria, anche non occasionale, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute se accompagnate da regolare documentazione di riscontro; è vietato qualsiasi rimborso forfettario (art. 17 c. 3 CTS), ma è ammesso il rimborso a fronte di autocertificazione purché non superi l'importo di €10 giornalieri e €150 mensili il consiglio direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (art. 17 c. 4 CTS). L'Associazione ha l'onere di tenere un apposito registro in cui iscrivere i volontari non occasionali (art. 17 c. 1 CTS) vidimato ai sensi della nota 7180 del 28/05/2021 del MinLavoro, e di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18 c. 1 CTS).

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione (art. 17 c. 5 CTS e nota 2088 del 27/02/2020 del MinLavoro). Non si considera in ogni caso volontario l'associato che occasionalmente coadiuva il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni (art. 17 c. 6 CTS). Eventuali lavoratori retribuiti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (art. 16 c. 1 CTS). L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (art. 36 c. 1 CTS).

8. L'Associazione può aderire ad una o più associazioni nazionali ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge quando detti soggetti svolgano attività identiche o comunque compatibili con gli scopi sociali ivi stabiliti.

9. L'Associazione ha durata indeterminata. Ai fini amministrativi, suddivide le sue attività in periodi, coincidenti con l'anno solare. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

10. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà provvedere alla istituzione di una o più sedi operative, destinate allo svolgimento delle attività sociali. Tali sedi potranno essere identificate con denominazioni convenzionali e saranno tenute a conformarsi agli standard disciplinari ed organizzativi dell'Associazione, in modo tale da consentirne l'immediata riconoscibilità da parte dei soci. Presso ciascuna sede operativa è nominato, a cura del Consiglio Direttivo, un Responsabile, che potrà avere



forma monocratica o collegiale. Il numero di sedi operative è illimitato. Tranne diversa delibera del Consiglio Direttivo, il Responsabile di sede non assume poteri di rappresentanza dell'Associazione, cura l'ordinaria amministrazione della sede assegnatagli, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle regole e dei principi dell'Associazione nonché a dare esecuzione alle indicazioni del Consiglio Direttivo. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espressi. La carica di Responsabile di sede ha durata annuale ed è rinnovata anche tacitamente per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo il quale è competente a decretarne, anche senza preavviso, la cessazione.

ART. 2 – Finalità, attività ed articolazione funzionale.

1. L'Associazione è autonoma, aperta a donne e uomini senza discriminazione di orientamento religioso, politico, sessuale, di etnia o di nazionalità. Essa si riconosce quale formazione sociale ove si svolge la personalità dell'uomo, in quanto tale è riconosciuta dalla Repubblica italiana ed i suoi diritti sono garantiti dall'art. 2 della Costituzione. È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/17 come Ente del Terzo Settore, intendendo con ciò un "corpo intermedio" che, facendo ricorso a risorse private, persegue finalità no profit di pubblico interesse.

2. L'Associazione persegue finalità ideali (circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro) o di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale, come meglio specificato dello statuto, in favore dei propri soci, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

3. Svolge le seguenti attività di interesse generale (art. 5 CTS):

- A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 c. 1 lett. d);
- B) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 c. 1 lett. g);
- C) "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 c. 1 lett. l);
- D) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5 c. 1 lett. m);
- E) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 c. 1 lett. p).

Lo svolgimento delle attività di interesse generale avviene tramite il ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati (artt. 16 e 17 CTS e circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro).

I destinatari delle attività di interesse generale sono esclusivamente gli associati.

4. Le attività di interesse generale enunciate al comma precedente prevederanno, nel concreto, la realizzazione in particolare delle seguenti attività:

- A) In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 c. 1 lett. d, l'Associazione offre corsi di formazione professionale, seminari specifici con finalità formative e laboratori formativi professionali.
- B) In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 c. 1 lett. g, l'Associazione offre corsi di formazione, seminari specifici con finalità formative e workshop di orientamento
- C) In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 c. 1 lett. l, l'Associazione offre programmi formativi mirati ai giovani provenienti da istituti riformatori o comunità di supporto, progettati per favorire il loro reinserimento nella società.
- D) In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 c. 1 lett. m, l'Associazione offre consulenze tecniche per enti terzo settore, sviluppo di soluzioni digitali per ottimizzare i processi per semplificare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, consulenze per accelerare la modernizzazione delle associazioni.
- E) In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 c. 1 lett. p, l'Associazione offre programmi formativi mirati ai giovani provenienti da istituti riformatori o comunità di supporto, progettati per favorire il loro reinserimento nella società.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse (art. 6 c. 1 CTS) su delibera dell'Organo di Amministrazione a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma precedente.



6. L'Associazione, alla mente la pluralità dei fini, può suddividere lo svolgimento delle proprie attività all'interno di sezioni dedicate al perseguimento specifico di una o più delle sue finalità istituzionali. Le Sezioni sono create dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su sollecitazione di uno o più soci. Il numero delle Sezioni è illimitato. Ciascuna Sezione può essere dotata di un proprio regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; le norme specifiche che risultassero in contrasto con il presente Statuto saranno da ritenersi nulle. Ogni Sezione avrà uno o più Responsabili, nominati, a pena di nullità, dal Consiglio Direttivo nella delibera di costituzione. Il Responsabile di sezione cura una o più delle attività dell'Associazione e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo, da cui riceve direttive. Il Responsabile di sezione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espressi. La carica di Responsabile di sezione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo il quale è competente a decretarne, anche senza preavviso, la cessazione dall'incarico.

7. Le sezioni possono avere sedi operative autonome. In questo caso, i soggetti designati avranno contestualmente ruolo di Responsabile di sede e di sezione. Nel caso in cui uno o più soci propongano la creazione di una Sezione che abbia sede autonoma, dovranno garantire la disponibilità dei locali, delle utenze e delle attrezzature, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.

8. Le obbligazioni eventualmente assunte in autonomia dai Responsabili di sede o di sezione, senza delibera e autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile non impegnano in nessun modo l'Associazione, fatta salva l'eventuale ratifica. In forma scritta a pena di nullità, ai Responsabili di sede o di sezione può essere conferito poteri di spesa dal Consiglio Direttivo. Se previsto all'atto della costituzione o successivamente, le sedi o le sezioni possono essere economicamente e finanziariamente autonome.

ART. 3 – Soci.

1. I Soci si distinguono in:

A) Fondatori - coloro i quali siano intervenuti alla firma dell'atto costitutivo dell'Associazione;

B) Onorari - le persone scelte fra coloro che hanno dato particolare contributo alla vita dell'associazione o abbiano particolari benemeritenze, nominati dal Consiglio Direttivo;

B-bis) Fra i soci appartenenti alla categoria dei soci Onorari, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario, non facente funzioni né gravato da doveri istituzionali, la cui nomina è a tempo indeterminato, salvi la revoca da parte del Consiglio Direttivo o il recesso. Il Presidente Onorario potrà essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, o dell'Assemblea dei soci; eventuali deroghe a quanto stabilito dalla presente lettera devono essere deliberate, all'atto della nomina, dal Consiglio Direttivo, e ratificate dall'Assemblea dei soci;

C) Ordinari - tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e desiderano fruire delle attività organizzate dalla associazione;

D) Sostenitori - i soci che si distinguono nel raggiungimento degli scopi sociali per elargizioni in beni o denaro, e che vengono nominati dal Consiglio Direttivo

E) Volontari - i soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione in forma volontaria, anche non occasionale.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tranne diversa indicazione, i soci ammessi si considerano "Ordinari".

2. L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme contenute nel presente statuto nonché degli eventuali regolamenti e delle risoluzioni prese dagli organi di amministrazione. Sono escluse qualsiasi limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura (art. 35 c. 2 CTS e nota 1309 del 06/02/2019 del MinLavoro).

3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; ed è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa secondo



quanto espresso nel punto A.3) della nota 18244 del 30/11/2021 del MinLavoro che si riporta e i cui principi vengono integralmente ripresi dall'Associazione: "Un'eventuale riduzione dei diritti associativi, inoltre, non potrebbe farsi discendere da una partecipazione non assidua alle attività sociali, sia che esse consistano ad esempio nel presenziare ad eventi associativi o alle sedute assembleari, sia che abbiano la natura di prestazioni volontarie (che per definizione devono essere spontanee). I diritti di partecipazione sottintendono infatti anche la facoltà di astenersi temporaneamente dalla stessa o di sceglierne liberamente l'intensità."

4. Per accedere all'Associazione è necessario presentare una domanda (circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro), la cui accettazione completa il processo di ammissione. L'ammissione è subordinata all'attestazione di condividere le finalità e dell'associazione nonché di accettare e attenersi allo statuto, agli atti disciplinari e alle deliberazioni degli organi sociali. A pena di nullità, gli aspiranti soci devono declinare il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, ed esibire un documento valido di riconoscimento, che potrà essere trattenuto in copia dall'associazione. Il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione sono fissati dal Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo detiene il potere di valutazione delle istanze di iscrizione. Ai sensi della facoltà di deroga concessa dall'art. 23 c. 1 CTS, il Consiglio Direttivo esercita tale potere, anche in forma monocratica, nella persona di uno o più soci a ciò espressamente delegati, con facoltà di decidere senza ritardo, in presenza dei requisiti di ammissione, della accettazione dei soci nell'Associazione (art. 23 c. 1 CTS). L'esito della valutazione della domanda deve essere comunicato anche verbalmente all'interessato (circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro). L'Associazione non è tenuta a motivare la deliberazione dell'eventuale rigetto, ed il rigetto è inappellabile (art. 23 cc. 2 e 3 CTS).

6. I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo nonché ogni altro contributo necessario alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla opportunità di richiedere ai soci eventuali contributi economici supplementari da destinare al sostegno dell'Associazione. È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa (art. 35 c. 2 CTS).

7. La domanda sottoscritta dal socio, salva espressa indicazione contraria, vale come elezione di domicilio presso l'Associazione ai fini di tutte le comunicazioni sociali e/o istituzionali, comprese quelle provenienti dalle Pubbliche Autorità.

8. L'ingresso dell'associato è annotato sul libro soci (circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro) che può essere tenuto in forma digitale.

9. Il socio, in ogni momento, può presentare le sue dimissioni o recedere dall'Associazione con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo, presso la sede legale dell'Associazione.

10. La partecipazione sociale non è collegata, in nessuna forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale (art. 35 c. 2 CTS).

11. Le quote e i contributi associativi dovuti dai soci sono fissati dal Consiglio Direttivo.

12. Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e di usufruire delle strutture del sodalizio secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e/o da eventuali Regolamenti; hanno altresì diritto di usufruire dei servizi e agevolazioni connessi all'adesione con associazioni nazionali riconosciute quali Enti con finalità assistenziali. Essi hanno anche il diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee e all'elettorato attivo e passivo.

13. La quota o contributo sociale è intrasmissibile e la stessa non è rivalutabile. Inoltre, essendo comprensiva di spese per l'acquisto di beni e di quote depositate in conto capitale, il socio che desiderasse dimettersi dalla qualità di socio non verrà in alcun modo rimborsato delle somme versate.

14. Lo status di socio si perde:

- A) per morte;
- B) per decadenza;
- C) per dimissioni;

D) per espulsione.

15. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti, nonché di tutte le delibere sia dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo. I soci possono decadere per decisione del consiglio. I soci possono essere ammoniti, sospesi e, nei casi più gravi, espulsi per i seguenti motivi:

- A) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- B) quando si rendano morosi rispetto al pagamento delle quote;
- C) qualora, in qualsiasi modo, arrechino disturbo e/o cagionino danni morali e/o materiali all'associazione e/o agli altri soci;
- D) qualora siano indagati o condannati anche in primo grado per reati incompatibili con i valori dell'associazione.

16. I soci decaduti e quelli espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi.

17. I provvedimenti di sospensione o espulsione di cui al presente articolo sono adottati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio arbitrale.

18. La perdita dello status di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica, incarico o delega. Salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo da esprimere all'atto della stessa, il socio cessato deve comunque adempiere agli obblighi assunti sino al momento della cessazione.

ART. 4 – Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. È costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote (art. 24 c. 1 CTS). Ciascun associato ha diritto ad un voto (art. 24 c. 2 CTS).

2. L'Assemblea (art 25 c. 1 CTS) in via ordinaria:

- A) elegge e revoca i componenti degli organi sociali, scegliendo la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo fra le persone fisiche associate (art. 26 c. 1 CTS);
- B) elegge e revoca, quando previsti, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti e l'Organo di Controllo;
- C) approva il rendiconto o il bilancio di esercizio consuntivo entro i primi sei mesi dell'anno successivo;
- D) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- E) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- F) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- G) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- H) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- I) in caso di scioglimento dell'associazione, delibera sulla devoluzione del patrimonio (art. 9 c. 1 CTS).

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente almeno una volta l'anno nonché ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un decimo dei soci aventi diritto di voto. All'atto della convocazione, il Consiglio Direttivo può nominare un rappresentante dell'Ente affiliante cui l'associazione avrà inteso aderire con funzioni di supervisore e garante.

4. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata a mezzo avvisi firmati dal Presidente ed affissi per almeno 15 giorni nella bacheca sociale e con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, purché verificabile. L'avviso deve specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

5. Su delibera del Consiglio Direttivo, il periodo di raccolta dei voti della seconda convocazione può essere esteso fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni anche non consecutivi per ampliare la partecipazione. Tale delibera deve essere contestuale a quella della convocazione e comunicata negli avvisi di cui al punto precedente. Dopo lo scrutinio, che può esser delegato ad uno o più soci all'uopo incaricati, è compito del Consiglio Direttivo diffondere la delibera assembleare mediante pubblicazione sulla bacheca sociale e con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

6. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto deliberativo e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione deve avvenire almeno dodici ore



dopo la prima convocazione. L'Assemblea delibera validamente se le proposte ottengono il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, ma per le delibere di cui alle lett. E) e G) di cui al c. 2 del presente articolo è necessario il voto favorevole di due terzi dei partecipanti ai sensi della nota 3877 del 19/03/2021 del MinLavoro e della deroga concessa dall'art. 21 c. 2 del Codice Civile.

7. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza (art. 24 c. 4 CTS). All'atto di convocazione deve essere precisato se il voto verrà espresso anche o solamente per corrispondenza. Nel caso in cui il voto venga espresso solamente per corrispondenza, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea è sempre valida. Il periodo di raccolta dei voti per corrispondenza è stabilito dal Consiglio Direttivo, non può essere inferiore a quindici giorni, e deve essere indicato nell'avviso di convocazione. La raccolta dei voti deve avvenire entro la prima convocazione dell'Assemblea.

8. In caso di voto per corrispondenza, il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto. In caso di voto espresso anche per corrispondenza, ai fini del quorum costitutivo, al momento della costituzione dell'Assemblea sono considerati presenti tutti i soci che abbiano fatto pervenire la propria scheda di voto entro la prima convocazione. La lettura delle preferenze nelle schede di voto per corrispondenza avviene al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo. I soci votanti per corrispondenza verranno annotati su un apposito registro che viene conservato agli atti sociali; le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate.

9. Sono ammesse un massimo di 3 (tre) deleghe (art. 24 c. 3 CTS). Il voto per corrispondenza non può in nessun caso essere delegato.

10. Le delibere dell'Assemblea impegnano anche soci assenti o dissenzienti.

11. Nel caso in cui, all'atto della delibera di convocazione dell'Assemblea, il numero dei soci aventi diritto sia non inferiore a cinquecento, l'Assemblea seguente può disciplinare le proprie competenze anche in deroga a quanto stabilito nel presente articolo.

12. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono svolgersi anche con lo strumento della videoconferenza (art. 24 c. 4 CTS) purché sia consentito al Presidente o al Garante di accertare l'identità degli intervenuti, al segretario di percepire gli atti compiuti nella riunione, agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.L. 18 del 17/3/2020 convertito in legge dalla L. 27/2020. Nel caso in cui si svolga in videoconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

13. Le elezioni alle cariche sociali si tengono ogni quattro anni e devono essere indette dal Consiglio Direttivo e diramate a cura del Presidente con un preavviso ai Soci di almeno quindici giorni, mediante affissione nella bacheca sociale nonché con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo all'atto della convocazione.

14. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità personale, professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali ed indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti, anche in parte, con quelli dell'associazione (art. 26 c. 3 CTS).

15. L'Assemblea, su impulso del Consiglio Direttivo, può altresì eleggere un Garante, eventualmente indicato dal Consiglio Direttivo. Il Garante è soggetto, socio o non socio, che, per riconosciute capacità, viene nominato dall'Assemblea dei soci ed ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione degli scopi istituzionali, degli obblighi previsti dal presente statuto e delle procedure eventualmente adottate, fornendo in ogni momento, per iscritto al Presidente, che avrà l'obbligo di estenderli senza ritardo al Consiglio Direttivo, indicazioni, pareri e raccomandazioni. Tali pareri, pur non vincolanti, devono essere analizzati e discussi dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e comunque entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione. Al Garante, all'atto della nomina, possono essere attribuiti le funzioni, i compiti e i poteri di Organo di Controllo secondo quanto previsto dal successivo art. 8 del presente Statuto, ad eccezione di quanto previsto dal c. 3 nel caso di carenza dei requisiti. Il Garante non è soggetto alla decadenza prevista dal c. 6 del successivo art. 8.

ART. 5 – Il Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, la nomina dei membri del quale spetta all'Assemblea (art. 26 c. 1 CTS).
2. Il Consiglio è un organo pluripersonale, ai sensi della nota 9313 del 16/09/2020 del MinLavoro, composto da almeno 3 (tre) e massimo 7 (sette) membri effettivi; e 2 (due) o più supplenti. Il numero dei membri è deliberato dall'Assemblea. I membri durano in carica 4 (quattro) anni, o comunque, e limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento di un nuovo Consiglio, e sono rieleggibili. I supplenti, ai sensi della nota 18244 lett. A. 1) del 30/11/2021 del MinLavoro sono i soci candidati che seguono gli eletti nella graduatoria delle votazioni oppure che presentino la propria candidatura alla sola carica di membro supplente; essi sostituiscono in via definitiva i membri effettivi qualora uno o più di questi si dimettano o siano assenti senza giustificazione per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o comunque decadano per qualsiasi ragione; i supplenti rimangono in carica fino alla scadenza prevista per i membri sostituiti.
3. È compito del Consiglio:
- A) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed uno o più Vicepresidenti (nota 7551 del 07/06/2021 del MinLavoro);
 - B) fissare anche informalmente i compiti dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il perseguimento delle finalità sociali;
 - C) deliberare sull'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni ovvero ad Enti Nazionali di Assistenza o di Promozione Sociale;
 - D) stabilire gli importi delle quote associative annuali;
 - E) predisporre i Codici e i Regolamenti interni per il funzionamento della Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci per la ratifica, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
 - F) attuare il programma delle attività secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione e stabiliti dal presente Statuto, stabilendo le modalità, le responsabilità di esecuzione e controllandone l'esecuzione stessa;
 - G) approvare il rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei soci, corredandolo di idonee relazioni;
 - H) designare, dirigere e coordinare i soci volontari e gli eventuali lavoratori predisposti alle attività sociali;
 - I) adottare provvedimenti nei confronti dei soci in materia disciplinare, direttamente o tramite uno o più soci all'uopo espressamente incaricati;
 - J) decidere sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
 - K) nominare e revocare Responsabili di Sede e di Sezione, collaboratori, delegati; conferire e revocare procure, mandati ed incarichi che possono anche implicare la rappresentanza dell'Associazione;
 - L) incaricare consulenti, dipendenti, ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - M) elaborare un elenco di comportamenti o fattispecie non conformi alle regole del presente statuto, designando uno o più soci che ne monitorino costantemente il rispetto da parte di tutti gli iscritti e accertandosi che tali incaricati ne abbiano adeguata conoscenza;
 - N) adottare procedure, linee guida e sistemi di controllo idonei ad assicurare la sana e prudente gestione dell'Associazione;
 - O) nominare i componenti della Consulta dei soci, acquisendone pareri e proposte su tematiche organizzative o, comunque, afferenti la partecipazione ed il coinvolgimento dei soci nel conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - P) sottoporre all'Assemblea dei soci la nomina di un soggetto Garante e, nel caso in cui incorrano le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/17, uno o più candidati per le cariche di Organismo di Controllo e di Revisore dei Conti;
 - Q) modificare il presente statuto esclusivamente nel caso in cui si rendano necessari adeguamenti e/o integrazioni a seguito di note o circolari ministeriali o di indicazioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o di modifiche e/o integrazioni normative. Tali modifiche devono essere portate a conoscenza dei soci mediante affissione nella bacheca sociale e con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno;
 - R) indire l'Assemblea dei soci in prossimità della scadenza del suo mandato.
4. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare o si dimettano uno o più Consiglieri effettivi, subentrano i supplenti, che permangono nella carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato ai membri sostituiti.
5. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che un componente lo ritenga opportuno. Esso è validamente costituito quando, invitati alla riunione con congruo anticipo tutti i consiglieri in carica, sia presente la maggioranza dei componenti. In presenza di tutti i suoi componenti, la riunione di riterrà valida anche in difetto di formalità di convocazione. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessario compilare e sottoscrivere il verbale, a pena di invalidità. Le delibere si intendono accettate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la decisione sarà rimessa al Garante (qualora nominato), altrimenti prevale il voto del Presidente.



6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con lo strumento della videoconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, al segretario di percepire gli atti compiuti nella riunione, agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel caso in cui si svolga in videoconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
7. Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo o ai Soci delegati alle preposte attività, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali, regolarmente documentate.
8. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto di voto.
9. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e comunque rimangono in carica, anche dopo la decadenza, fino all'insediamento del nuovo consiglio direttivo, finché l'Assemblea non provveda al rinnovo.

ART. 6 – Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, il suo potere di rappresentanza è generale (art. 26 c. 7 CTS) ed ha potere di firma per le operazioni ordinarie e straordinarie ivi comprese l'apertura e la piena operatività sui conti correnti bancari e postali. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e ricopre la carica fino alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, salvi i casi di nuova nomina, o di dimissioni. Egli dà attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente, entro 30 giorni dalla notizia della nomina, deve chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il proprio nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.
3. Il Presidente presenta la domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando l'iscrizione nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (art. 47 c. 1 CTS). L'iscrizione deve contenere almeno le seguenti informazioni: la denominazione, la forma giuridica, la sede legale (con l'indicazione di eventuali sedi secondarie), la data di costituzione, l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva, le generalità del presidente e dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni (art. 48 c. 1 CTS).
4. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; nei confronti dei terzi, le decisioni impegneranno l'Associazione solo nel caso in cui vi sia stata una delega del Presidente che preceda l'impegno assunto. La carica di Vicepresidente può esser ricoperta da uno o più membri del Consiglio Direttivo che, salvo diversa delibera da esprimersi all'atto della nomina, agiranno disgiuntamente.
6. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può esser scelto anche fra i non soci. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
7. Il Tesoriere predispone lo schema del bilancio di esercizio formato dal rendiconto (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) che il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori contabili laddove presente.

ART. 7 – Il Revisore dei Conti (art. 31 CTS).

1. Il Revisore Legale dei Conti è un organo facoltativo e, qualora nominato dall'Assemblea o nel caso in cui incorrano le previsioni di cui all'art. 31 c. 1 del D. Lgs. 117/2017, deve essere scelto fra i soggetti iscritti nell'apposito registro. Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i rendiconti e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a titolo cauzionale.
2. Il Revisore viene nominato per la durata di 5 anni, può essere confermato, sostituito e revocato con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Revisore non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 8 – L'Organo di controllo (art. 30 CTS).

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea dei Soci qualora incorrano le condizioni previste ai sensi dell'art. 30 c. 2) del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui sia iscritto nel registro dei Revisori Contabili, attestando che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida (art. 14 CTS).
4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto, anche in forma anonima, reclami all'Organo di controllo in relazione alle attività dell'Associazione.
6. L'Organo di controllo viene nominato per la durata di 5 anni, può essere confermato, sostituito e revocato con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
7. L'Organo di controllo non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Il Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 c.1 CTS e nota direttoriale 2088 del 27/02/2020 del MinLavoro).
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 c. 2 CTS).
3. Il patrimonio è costituito da:
 - A) beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti con le risorse dell'Associazione;
 - B) beni mobili ed immobili provenienti da donazioni, erogazioni liberali e lasciti;

ART. 10 – Le entrate

1. Le entrate sono costituite:
 - A) dalle somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi per lo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 85 c.1 CTS);
 - B) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
 - C) dai corrispettivi per attività di somministrazione di alimenti o bevande (art. 85 c. 4 CTS)
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali e da eventuali sovvenzioni straordinarie, stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – Bilancio, scritture e libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (art. 13 c. 1 CTS). Nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (art. 13 c. 2 CTS).
2. Il bilancio di cui al comma precedente deve essere redatto in conformità alla modulistica di Bilancio degli Enti del Terzo Settore definita con decreto del Ministro del lavoro del 5/3/2020 ed essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 13 c. 7 CTS) entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48 c. 3 CTS).
3. Oltre al documento di cui al c. 1 del presente articolo, l'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo tiene (art. 15 cc. 1 e 2 CTS) il libro degli associati, il libro delle riunioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, ed il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo; a cura dell'organo cui si riferiscono, l'associazione che neanche tiene anche il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di controllo.
4. In relazione all'attività complessivamente svolta, l'associazione deve redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atti ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, con obbligo di

conservare le stesse scritture e la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 2220 del Codice Civile (art. 87 c. 1 CTS). È in ogni caso escluso l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale (art. 87 c. 5 CTS).

5. Nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000 €, nel qual caso l'associazione può ottenere, in luogo delle scritture contabili previste al comma precedente, il rendiconto di cassa (art. 87 c. 3 CTS).

6. Nel caso in cui le entrate siano superiori a 100.000 € annui l'associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo con 41 del D. Lgs. 117/17, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14 c. 2 CTS) ai sensi della nota n. 293 del 12/01/2021 del MinLavoro.

7. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, nei tempi e luoghi che verranno stabiliti dal Presidente o da un suo delegato (art. 15 c. 3 CTS).

8. La registrazione dei dati dei soci avviene con modalità tali da garantirne la più ampia riservatezza. I dati anagrafici dei soci appartengono ad una delle categorie particolari previste dall'art. 9 del Regolamento UE 2016/679. Vengono conservati in un apposito elenco ed in esso vengono inseriti esclusivamente da coloro che a tale compito siano specificamente incaricati dal Consiglio Direttivo. I dati personali dei soci non possono essere comunicati a terzi se non su espresso consenso dell'interessato o in base a provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria.

ART. 12 – Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi sociali, tra gli organi sociali e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, da un soggetto indicato dall'Ente affiliante cui l'Associazione avrà inteso aderire, il quale eventualmente nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. Le spese della procedura saranno a carico del ricorrente e da lui anticipate.

ART. 13 – Scioglimento dell'Associazione

1. Ai sensi di quanto previsto dal c. 3 dell'art. 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole (Cass. civ., Sez. I, n. 1408/1993) di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto (art. 9 CTS), previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa statuizione imposta dalla legge.

3. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda allo statuto nazionale dell'ente o federazioni a cui l'Associazione avrà ritenuto aderire e, per quanto non previsto in questi ultimi, alle disposizioni contenute nel Codice Civile.



[Handwritten signatures and names:]

Luca Gargiulo
Cristina Andreola
Stefano
Maurizio Corbelli
Gino Nido